



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova



**AREA LINEA 3 – SVILUPPO DEL
TERRITORIO COMUNICAZIONE
INFORMATICA URP**

Servizio Sviluppo economico commercio

suap

R.G.O. n. 114

23 APR. 2012

OGGETTO: Esercizi di “acconciatore” . Orario di apertura periodo 1/5-31/8/2012.

IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 51 del 15/2/2012, relativa alla regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi di “acconciatore” per il periodo 14/2-30/4/2012;

Visto l’art. 3 della legge n. 1142 del 23/12/1970;

Vista la legge 17/8/2005, n. 174, ad oggetto: “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

Visto il D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, ed, in particolare, l’art. 10, 2° comma, dello stesso;

Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 59 del 26/3/2010;

Visto il Regolamento per esercizio attività di “acconciatore”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/9/2007, ed in particolare l’art. 17, 1° comma, dello stesso, con il quale è stabilito che “Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, previo parere della Commissione Comunale, ferma restando l’impossibilità di fissazione di giorno di chiusura infrasettimanale obbligatoria”;

Dato atto, peraltro, che la competente commissione comunale è attualmente in via di ricomposizione, a causa del doveroso espletamento di procedure di dichiarazione di decadenza di alcuni componenti, ai sensi del regolamento vigente;

Considerato, in particolare, che non è ancora stata data risposta, da parte di alcuni degli enti/associazioni competenti, né alle richieste di designazione dei nuovi

componenti della commissione, né ai solleciti inoltrati a tale proposito dalla Amministrazione;

Dato atto che la Associazione Artigiani della Provincia di Genova ha inoltrato, a nome di alcuni operatori, istanza finalizzata alla fissazione di una regolamentazione oraria che parzialmente differisce da quella attualmente vigente, in particolare per la auspicata obbligatorietà della chiusura domenicale e festiva;

Considerato, peraltro, che - sia in ragione della impossibilità di pervenire ad una fissazione in via definitiva dell'orario di attività, a causa della mancata ricostituzione, ad oggi, della commissione comunale competente ad esprimere parere non vincolante, ma obbligatorio, in materia, sia in ragione della opportunità di non sopprimere la facoltà per gli esercenti di operare anche nei giorni festivi almeno per i prossimi mesi - sia preferibile rinviare ancora per un periodo l'esame della problematica in oggetto, in attesa della auspicata ricomposizione della commissione comunale;

Ritenuto, pertanto - nelle more del procedimento tendente a pervenire alla ricomposizione della commissione comunale competente ad esprimere parere in merito alla definitiva fissazione della regolamentazione oraria delle attività di acconciatore - di provvedere alla proroga del periodo di validità della seguente regolamentazione:

da lunedì a sabato	dalle ore 8,00 alle ore 21,00, con chiusura facoltativa nella fascia oraria 12,30 - 15,30;
domenica e giorni festivi	chiusura facoltativa; in caso di apertura: dalle ore 8,00 alle ore 21,00, con chiusura facoltativa nella fascia oraria 12,30 - 15,30;

Ritenuto peraltro opportuno precisare che anche nelle fasce orarie 8,00-8,30 e 19,00-21,00 l'apertura dell'esercizio è facoltativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che gli esercizi di "acconciatore", **per il periodo 1/5 – 31/8/2012**, esercitino la propria attività secondo il seguente orario massimo:

da lunedì a sabato	dalle ore 8,00 alle ore 21,00, con chiusura facoltativa nelle fasce orarie 8,00/ 8,30, 12,30 /15,30, 19,00/21,00;
---------------------------	--

domenica e giorni festivi

**chiusura facoltativa;
in caso di apertura:
dalle ore 8,00 alle ore 21,00,
con chiusura facoltativa nelle fasce orarie
8,00/8,30 , 12,30 /15,30, 19,00/21,00.**

Fermo ed invariato rimanendo il restante contenuto della Ordinanza del Commissario Straordinario n. 60 del 27/3/2009.

E' fatto obbligo agli operatori di esporre l'orario in maniera ben visibile (art. 17, 3° comma, Reg.Com.).

IL SINDACO
Roberto DE MARCHI